



Piano Triennale di Formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ai sensi dell'art.37 D.Lgs 81/08, art.6 D.I. 363/98 e Regolamento di Ateneo DR/2018/2896)

Triennio 2019-2021



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. OBBLIGHI FORMATIVI	4
4. REQUISITI DEI DOCENTI	6
5. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO.....	7
6. RSPP E ASPP	8
7. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	9
8. DATORI DI LAVORO (DAT).....	10
9. DIRIGENTI (DIR)	11
10. PREPOSTI (PRE).....	12
11. PREPOSTI con funzioni di RADRL	12
12. LAVORATORI (LAV)	13
13. ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE (AGEAE)	15
14. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (AGEPS)	16
15. ADDETTI EVACUAZIONE E ASSISTENZA DISABILI	16
16. ADDETTI ALL'USO BLS-D tipo A.....	17
17. RESPONSABILI CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	18





1. PREMESSA

Il presente piano aggiorna e sostituisce il precedente piano di Formazione trasmesso a mezzo PEC in data 26/10/2016.

Tale aggiornamento si è reso necessario per effetto:

- di modifiche occorse nella normativa di riferimento;
- dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - DR 2896 in data 20/7/2018;
- della possibilità di avvalersi in modo più ampio di corsi erogati in modalità e-Learning;
- dell'inserimento di nuove risorse in organico;
- della prossima scadenza di alcuni dei corsi erogati con la conseguente necessità di attivare i corsi di aggiornamento richiesti;
- della possibilità di avvalersi di professionalità interne in possesso dei requisiti di legge per erogare la formazione

Il presente Piano tiene conto dei dati al momento disponibili ma potrà subire variazioni in funzione delle indicazioni fornite dai datori di lavoro al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa specifica.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per l'elaborazione del presente piano sono stati tenuti in conto i seguenti riferimenti:

- DLgs 81/08, Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, art.37 (**di seguito nominato "Decreto Legislativo"**)
- DM 363/98, Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università ai fini delle norme contenute nel DLgs 626/94 e ss.mm.ii (**di seguito nominato "Decreto Ministeriale"**)
- Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 inerente la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- Accordo Stato Regioni del 26.01.2006 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 inerente la formazione di ASSP e RSSP
- Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 inerente le attrezzature di lavoro
- DM 388/03 inerente la formazione degli addetti al primo soccorso
- DM 10.03.98 All. IX inerente i programmi e la durata dei corsi di formazione per addetti antincendio e gestione delle emergenze;
- Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro DR/2018/2896 del 20/07/2018 (**di seguito nominato "Regolamento"**)
- Lettera Circolare Ministero dell'Interno 12653 del 23.02.2011 relativa all'obbligo di aggiornamento e relativo programma e durata dei corsi per addetto antincendio e gestione delle emergenze
- Nota 1014 del 26.01.12 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna inerente la periodicità degli aggiornamenti
- D.l. 60.03.2013 inerente i requisiti dei soggetti formatori - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il Decreto del 16/1/1997 inerente i contenuti della formazione degli RLS





- Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro DR/2018/2896 del 20/07/2018

L'Accordo del 21/12/11 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 37 del Decreto Legislativo, ha sistematizzato il settore della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Il suddetto accordo definisce, inoltre, i termini entro cui i lavoratori debbano essere formati secondo le nuove modalità attribuendo un breve lasso di tempo di tolleranza per coloro che siano stati formati con modalità precedenti. Il nuovo approccio alla formazione introdotto dal Decreto Legislativo prevede, altresì, l'aggiornamento obbligatorio con cadenza temporale determinata.

La formazione e il relativo aggiornamento per le figure di RSPP e ASPP introdotte dall'Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 ed entrato in vigore il 4 settembre 2016 prevedono:

- Modulo A: possibilità di ricorrere all'e-Learning secondo i criteri previsti nell'Allegato II dell'accordo.
- Modulo B: ridefinizione dei contenuti delle unità didattiche con l'introduzione della trattazione dei fattori di rischio stress lavoro correlato e ergonomia.
- Modulo B: modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore che risulta esaustivo per quasi tutti i settori incluso quello di nostro interesse.
- Aggiornamento: ASPP durata di 20 ore nel quinquennio e RSPP 40 ore nel quinquennio. Riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e formatore e tra RSPP e CSP/CSE. E-Learning consentito per tutto il monte ore. Aggiornamento valido mediante la partecipazione a convegni e seminari per un monte ore pari al 50% del totale.

3. OBBLIGHI FORMATIVI

In forma sintetica si riportano di seguito gli obblighi formativi relativi alle singole figure rimandando agli allegati al presente piano per i contenuti specifici:

Corsi di formazione

- Dirigenti – della durata di 16 ore e sostitutiva, in modo integrale, della formazione prevista per i lavoratori;
- Preposti con funzioni di RADRL (Responsabile Attività Didattica o Ricerca in Laboratorio) – modulo specifico di 8 ore (a valle del percorso previsto per i lavoratori a rischio elevato).
- Preposti - modulo specifico 8 ore (a valle del percorso previsto per i lavoratori).
- Lavoratori – formazione generale di 4 ore + formazione specifica 4/8/12 ore + addestramento;
- RLS - Formazione iniziale della durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici;
- ASPP - Formazione della durata di 28 ore per il Modulo A e 48 ore per il Modulo B.
- Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – della durata di 8/16 ore in funzione della tipologia medio/alto del rischio incendi.





- Addetti primo soccorso – della durata di 12 ore in funzione della classificazione (gruppo B) dell'azienda Università.
- Corso BLS per autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – modulo specifico della durata di 8 ore o integrazione di 4 ore per chi ha svolto il corso come Addetto di Primo Soccorso.
- Addetti evacuazione e assistenza disabili.
- Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto

Corsi di aggiornamento

- Responsabile SPP - della durata di 40 ore nel quinquennio (l'aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-Learning nel rispetto dei contenuti previsti nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 e/o mediante partecipazione a seminari o convegni per un numero di ore pari al massimo al 50% del totale, 20 ore).
- Addetti SPP - della durata di 20 ore nel quinquennio (l'aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-learning nel rispetto dei contenuti previsti nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 e/o mediante partecipazione a seminari o convegni per un numero di ore pari al massimo al 50% del totale, 10 ore).
- RLS – aggiornamento annuale della durata di 8 ore.
- Lavoratori – della durata di 6 ore ogni 5 anni.
- Preposti – della durata di 6 ore ogni 5 anni.
- Dirigenti – della durata di 6 ore ogni 5 anni.
- Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – della durata di 5/8 ore in funzione della tipologia medio/alto del rischio incendio ogni 3 anni.
- Addetti primo soccorso - della durata di 6 ore in funzione della classificazione (gruppo B) dell'azienda università RLS ogni tre anni.
- Re-training corso BLS per autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – va svolto un re-training ogni anno.

Informazione

La normativa prevede a carico dei Datori di lavoro l'obbligo di Informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività lavorative (art.36 Decreto Legislativo). Tale attività distinta dalle succitate attività formative è effettuata in autonomia dalle singole Unità Produttive. L'attività informativa di norma viene ottemperata mediante la distribuzione a tutto il personale di opuscoli integrativi e tramite l'integrazione della informazione specifica eseguita dai preposti e/o RADRL delle singole strutture.

Addestramento

La normativa prevede a carico dei Datori di lavoro l'obbligo addestrare i lavoratori all'utilizzo di attrezzature, dispositivi ed impianti necessari per lo svolgimento delle attività lavorative. Per alcune tipologie di attrezzature la durata ed i contenuti dell'addestramento sono definiti dalla normativa. Tale attività, distinta dalle succitate attività formative, è effettuata in autonomia dalle singole Unità Produttive secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 5 del Regolamento.

4. REQUISITI DEI DOCENTI

Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (in vigore dal 6/3/2014) fissa i criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando che deve essere garantita la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- conoscenza
- esperienza
- capacità didattica

Organizzazione della Formazione

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso;
- b) un responsabile del progetto formativo;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Modalità di erogazione dei corsi

Si evidenzia inoltre come l'accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016 indichi come **il tempo necessario per le verifiche sia escluso dal monte orario del corso.**

Si ritiene utile garantire che si applichi lo stesso principio a tutti i corsi erogati per i dipendenti dell'Ateneo.

Ai fini della valutazione dei docenti e della qualità del corso erogato ogni corso di formazione dovrà essere concluso con un questionario di gradimento i cui contenuti dovranno essere concordati fra il SPP, l'ufficio formazione e il soggetto erogante al fine di ottenere informazioni che possano essere utili ai successivi aggiornamenti di questo piano. I questionari compilati in forma anonima e i risultati degli stessi in forma aggregata dovranno essere resi disponibili al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

Si evidenzia che l'estrema eterogeneità delle attività presenti all'interno dell'Ateneo comporta una tipologia di formazione estremamente differenziata.





Formazione in e-Learning

L'accordo in sede di conferenza Stato Regioni consente alcune tipologie di formazione, tra le quali la Formazione Generale per i lavoratori e l'aggiornamento dei corsi per RSPP e ASPP, nella modalità e-Learning. Perché questa formazione venga riconosciuta è necessario, tuttavia, attenersi alle prescrizioni inserite negli allegati agli Accordi Stato Regioni di riferimento.

In particolare, è necessario individuare figure di Tutor esperti che supportino i discenti durante il percorso formativo. Tale percorso didattico dovrà prevedere prove di autovalutazione *in itinere* ed una verifica finale di apprendimento in aula.

La durata dell'apprendimento deve essere certificata da sistemi di tracciamento della piattaforma E-learning.

5. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

Il periodo di riferimento scelto per la pianificazione è legato ad una serie di aspetti organizzativi e procedurali.

Per le annualità successive al 2019, le Unità Produttive, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del Regolamento, dovranno far pervenire all'Ufficio Formazione, preferibilmente entro il 31 Luglio di ciascun anno, la consistenza dei discenti da sottoporre alle attività formative previste nel presente piano.

Formazione da erogare nel 2019

La formazione da programmare ed eseguire nel 2019 deve tenere conto degli obblighi normativi e delle esigenze dell'Ateneo.

In particolare si ritiene prioritario proseguire o attivare i corsi di seguito elencati:

- Attivazione corso per ASPP per unità di personale di recente assunzione o individuati quale ASPP locale in conformità al Regolamento di Ateneo;
- Attivazione corsi di aggiornamento per il Responsabile del SPP;
- Completare la formazione specifica per i Dirigenti a seguito del riassetto organizzativo dell'Ateneo e della individuazione di dirigenti per la sicurezza da parte dei Datori di Lavoro;
- Attivazione corso di formazione per gli RLS;
- Completamento della formazione Generale per i lavoratori attivata in modalità e-Learning;
- Attivazione corsi di formazione integrativa per Preposti;
- Attivazione corsi di formazione integrativa per Preposti con funzione di RADRL;
- Prosecuzione corsi di formazione specifica per gruppi omogenei di Lavoratori che hanno ultimato la formazione generale;
- Prosecuzione corsi di formazione specifica annuali per gruppi omogenei di Lavoratori equiparati (studenti, borsisti, dottorandi, etc.) individuati in conformità all'art.2 del Decreto Legislativo;



- Attivazione ulteriori corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- Prosecuzione corsi di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- Attivazione ulteriori corsi di formazione per addetti al primo soccorso;
- Attivazione corsi di aggiornamento per addetti al primo soccorso;
- Attivazione ulteriori corsi per autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – BLS-D;
- prosecuzione corsi di re-training per autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) – BLS-D;
- Attivazione corsi di formazione per addetti alla evacuazione e assistenza disabili;
- Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto

Formazione da erogare nel 2020

- Attivazione corso annuale di aggiornamento per gli RLS;
- Prosecuzione formazione specifica per gruppi omogenei di Lavoratori che hanno ultimato la formazione generale;
- Prosecuzione corsi di formazione specifica annuali per gruppi omogenei di Lavoratori equiparati (studenti, borsisti, dottorandi, etc.) individuati in conformità all'art.2 del Decreto Legislativo;
- Attivazione di seminari di approfondimento per Datori di lavoro;

Formazione da erogare nel 2021

- Attivazione corso annuale di aggiornamento per gli RLS;
- Attivazione dei corsi di aggiornamento per ASPP;
- Attivazione dei corsi di addestramento a seguito della ricognizione delle attività avviata dal SPP;
- Prosecuzione formazione specifica per gruppi omogenei di Lavoratori che hanno ultimato la formazione generale;
- prosecuzione corsi di formazione specifica annuali per gruppi omogenei di Lavoratori equiparati (studenti, borsisti, dottorandi, etc.) individuati in conformità all'art.2 del Decreto Legislativo
- Eventuale Attivazione ulteriori corsi di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso;

6. RSPP E ASPP

A) Corso di aggiornamento RSPP 40 ore e ASPP 20 ore



Come specificato nell'accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 l'obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della *life long Learning* cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa.

In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche ed approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici di settore. Le tematiche oggetto dell'aggiornamento sono riportate nell'All. II.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore nel quinquennio
- RSPP: 40 ore nel quinquennio

E preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni seminari a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

- ASPP: 10 ore;
- RSPP: 20 ore.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning.

Numero dei lavoratori da formare

Il Servizio di questo Ateneo composto da 1 Responsabile e 16 Addetti.

L'aggiornamento per il RSPP è previsto nell'annualità 2019, mentre gli ASPP dovranno effettuare l'aggiornamento nel 2021.

B) Corso di formazione per ASPP 48 ore

L'imminente assunzione di una unità di personale per la Ripartizione di Prevenzione Protezione e l'applicazione del nuovo regolamento di Ateneo per la sicurezza (che prevede la facoltà da parte dei Datori di lavoro di individuare unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di ASPP LOCALE, impongono la necessità di avviare specifici corsi per ASPP. Il percorso formativo prevede un modulo A da 28 ore ed un modulo B da 48 ore.

Numero dei lavoratori da formare

Al momento si può stimare una consistenza di personale da formare pari a 25 unità.

7. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

A) Corso di Formazione 32 ore





Tipologia e durata della formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La durata minima dei corsi è di **32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento

Numero dei lavoratori da formare

Il numero dei rappresentanti individuati è pari a **15 unità**. Si ipotizza di costituire un'unica classe.

B) Corso di Aggiornamento 8 ore

Numero dei lavoratori da formare

I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza avranno dovuto essere aggiornati con cadenza annuale.

Considerando le dimensioni, in termini di personale del nostro Ateneo, la durata dei corsi di aggiornamento è fissata in 8 ore.

Considerando che il presente piano di formazione si estende in un triennio per ciascun anno sarà obbligatorio prevedere tale aggiornamento.

8. DATORI DI LAVORO (DAT)

A) Seminari di formazione

Tipologia e durata della formazione

La normativa non prevede un corso specifico per Datori di Lavoro.

Si ritiene tuttavia opportuno proporre almeno specifici seminari di approfondimento al fine di consentire ai soggetti individuati di acquisire le conoscenze in materia necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Numero dei soggetti da formare

Il bacino potenziale di utenti interessati che rientrano nel profilo di datori di lavoro corrispondono alle figure individuate all'art. 2 del Regolamento per un totale di 69 unità complessive.

I seminari, organizzati per classi *omogenee suddivise per ambito umanistico e scientifico* in modo da differenziare le tematiche di interesse, potranno essere organizzati con durata minima pari a due ore e 25 persone per classe.





9. DIRIGENTI (DIR)

A) Corso Formazione 16 ore

Tipologia e durata della formazione

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli i cui contenuti minimi sono indicati all'interno dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

Così come previsto per la formazione dei datori di lavoro anche in questo caso è opportuno creare *classi omogenee suddivise per ambito umanistico e scientifico* in modo da differenziare il percorso formativo specifico.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

La formazione per i dirigenti, secondo quanto previsto al punto 3 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 paragrafo *"utilizzo della Modalità di apprendimento e-Learning"*, potrebbe essere erogata in modalità e-learning o con approccio frontale, in questo caso le classi dovranno essere costituite *al massimo da 35 unità*.

Numero dei lavoratori da formare

Al profilo di dirigenti corrispondono le figure individuate all'art. 2 comma 3 del Regolamento più quelle nominate dai singoli Datori di Lavoro delle Unità Produttive.

Si stima la necessità di formare **100 unità di personale (3 classi)**.

B) Corso Aggiornamento 6 ore

L'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 al punto 9 ("aggiornamento"), anche nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 art.37 c.7, definisce la periodicità e la durata degli aggiornamenti per i lavoratori.

Nello specifico avremo:

- Dirigenti: aggiornamento quinquennale – durata minima 6 ore

Numero dei lavoratori da formare

L'attività di formazione per i Dirigenti è stata avviata nel 2015. Pertanto, nel 2020 dovranno essere erogati gli aggiornamenti al personale già formato.

Si stima la necessità di formare circa **35 unità di personale (1 classe)**.





10. PREPOSTI (PRE)

A) Corso di Formazione 8 ore

Tipologia e durata della formazione

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per il preposto è prevista un modulo aggiuntivo la cui durata minima è fissata in **8 ore**

Numero dei lavoratori da formare

Le figure di preposto sono individuate all'art.12 del regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Si assume una consistenza numerica di preposti pari a *400 unità* per un totale di *12 classi*.

11. PREPOSTI con funzioni di RADRL

Corso di Formazione per complessive 20 ore

Tipologia e durata della formazione

La formazione dei RADRL (Responsabili Attività di Didattica e/o Ricerca in Laboratorio) così come definiti dall'articolo 2, comma 5, del Decreto Ministeriale, in riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera e) dello stesso, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista al punto precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione agli obblighi previsti agli artt. 5, 6, 9 e 10 del Decreto Ministeriale e ribaditi nell'art. 8 del Regolamento.

La durata complessiva della formazione specifica per i preposti con funzioni di **RADRL è di 20 ore** comprensiva delle 12 ore di formazione specifica necessarie ipotizzando una tipologia di rischio elevato.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione vigente, la formazione dei RADRL può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Numero dei lavoratori da formare

Le figure di RADRL sono individuate all'art. 2 del Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



Si assume una consistenza numerica di RADRL pari a 1000 unità per un totale di 29 classi.

12. LAVORATORI (LAV)

A) Corso di Formazione Generale (4 ore) e Specifica (8-12 ore)

Tipologia e durata della formazione

Il percorso formativo si articola in due moduli distinti:

- Formazione generale: Durata Minima: 4 ore;
- Formazione specifica: Durata minima 4/8/12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione generale per i lavoratori, secondo quanto previsto al punto 3 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 paragrafo "*utilizzo della Modalità di apprendimento e-Learning*", potrebbe essere erogata in modalità e-learning o con approccio frontale, in questo caso le classi dovranno essere costituite *al massimo da 35 unità*.

La formazione deve avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Numero dei lavoratori da formare

La definizione di lavoratore nell'ambito universitario ricopre una ampia gamma di figure le cui individuazione a volte risulta anche complessa. I dati attualmente desumibili dalle basi dati di Ateneo riportano la seguente consistenza dei lavoratori suddivisa per tipologia di inquadramento:

- **Personale Docente e Ricercatore**
 - Professori Ordinari: 632
 - Professori Associati: 888
 - Ricercatori a tempo indeterminato: 524
 - Ricercatori a tempo determinato: 477
- **Personale Tecnico Amministrativo**
 - Dirigenti: 12
 - Categorie EP/D/C/B: 2248
 - Collaboratori Linguistici: 16
 - Addetti Ufficio Stampa: 1





Non risulta altrettanto agevole, invece, l'individuazione dei cosiddetti "lavoratori equiparati" per effetto della particolare individuazione dell'art.2 del Decreto Legislativo: *"l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione"*.

Per quanto attiene agli studenti, uno specifico sondaggio, attivato dalla Ripartizione Prevenzione e Protezione e destinato ai Coordinatori dei corsi di laurea attivi, ha permesso di stimare un numero potenziale di circa 15.000 soggetti da sottoporre a formazione obbligatoria a fronte di una vastissima offerta formativa costituita da circa 150 differenti corsi di laurea con una platea complessiva pari a circa 85.000 studenti.

Si stima, anche in ragione dell'effettiva frequenza ai corsi, che per l'anno 2019 sia necessario formare una platea di almeno 1.500 lavoratori equiparati distinti ulteriormente nelle seguenti tipologie:

programmazione 2019

- studenti – 750 rischio tipologia medio
- studenti – 500 rischio tipologia basso
- dottorandi, borsisti etc – 250 rischio tipologia medio/ alta (per attività in laboratori scientifici)

Per gli stessi dovrà essere preventivamente attivata la formazione generale in modalità E- learning

Per le successive annualità la programmazione potrebbe prevedere progressivi incrementi:

programmazione 2020

- studenti – 1000 rischio tipologia medio
- studenti – 1000 rischio tipologia basso
- dottorandi, borsisti etc – 500 rischio tipologia medio/ alta (per attività in laboratori scientifici)

programmazione 2021

- studenti – 1500 rischio tipologia medio
- studenti – 1500 rischio tipologia basso
- dottorandi, borsisti, etc – 500 rischio tipologia medio/ alta (per attività in laboratori scientifici)

In considerazione della necessità di gestire annualmente la considerevole platea di studenti si ritiene rappresenta l'opportunità di avvalersi delle professionalità interne in possesso dei requisiti di legge per formatori in materia di sicurezza per erogare tale tipo di corsi.

B) Corso Aggiornamento 6 ore

L'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 al punto 9 ("aggiornamento"), anche nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 art.37 c.7, definisce la periodicità e la durata degli aggiornamenti per i lavoratori.





Nello specifico avremo:

- Lavoratori: aggiornamento quinquennale – durata minima 6 ore

In merito ai programmi avremo che per i **lavoratori** non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Si precisa che, per i corsi in questione è possibile l'utilizzo della modalità di apprendimento *e-learning*.

Numero dei lavoratori da formare

L'attività di formazione per i lavoratori equiparati è stata avviata nel 2015. Pertanto, nel 2020 e nel 2021 i soggetti che a vario titolo come strutturati o non strutturati dovessero essere ancora esposti all'interno dei locali dell'Ateneo dovranno essere inseriti in percorsi di aggiornamento della durata di 6 ore.

Si stima la necessità di formare circa

- **35 unità di personale (1 classe)** nel 2020;
- **35 unità di personale (1 classe)** nel 2021.

13. ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE (AGEAE)

Tipologia e durata della formazione

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e DI 388/03.

C) Corso Formazione 16 ore

Numero dei lavoratori da formare

Il personale da formare, da stime relative all'attuazione progressiva dei piani di emergenza per i vari complessi risulterebbe per il prossimo triennio pari a circa 120 unità.

In considerazione della consistenza delle aule didattiche fissate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco pari a 20 unità e delle progressive esigenze dell'Ateneo si ipotizza la seguente articolazione:

- 2019 - 2 classi da 20 unità
- 2020 - 2 classi da 20 unità
- 2021 - 2 classi da 20 unità





D) Corso Aggiornamento 8 ore

Il Ministero dell'Interno con Lettera Circolare n. 12653 del 23.02.2011 e dalla Nota 1014 del 26.01.12 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna ha definito i programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Numero dei lavoratori da formare

Si rende necessario provvedere all'aggiornamento progressivo, nel triennio in esame, del personale formato in passato.

14. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (AGEPS)

A) Corso di Formazione 12 ore

Le attività dell'Università si inquadrano in genere, in considerazione anche dell'affollamento, nel Gruppo B con conseguente **impegno formativo di 12 ore**.

Numero dei lavoratori da formare

Si stima l'esigenza formativa, in ragione dell'articolazione complessa delle unità produttive, in ulteriori 120 unità di personale

B) Corso di Aggiornamento 6 ore

Secondo quanto previsto al c.5 dell'art.5 del D.M. 388/2003 "la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene *alla capacità di intervento pratico*".

Numero dei lavoratori da formare

Si rende necessario provvedere all'aggiornamento, nel triennio in esame, del personale formato in passato.

15. ADDETTI EVACUAZIONE E ASSISTENZA DISABILI

A) Corso Formazione 6 ore

Non risulta attualmente definito un percorso formativo per le figure in questione benché ordinariamente inserite nelle pianificazioni di emergenza. Per garantire l'efficacia dei piani di emergenza si stima una incidenza del 5% sul complesso del personale dell'Ateneo pari a 285 unità.

La durata minima del corso può essere stimata in 6 ore.



Numero dei lavoratori da formare

Si stima l'esigenza formativa, in ragione dell'articolazione complessa delle unità produttive, con un'incidenza di almeno il 5% sul complesso delle unità di personale docente e tecnico amministrativo (5700).

Risulta quindi che l'esigenza di addetti antincendio e gestione delle emergenze sia pari a **285 unità**.

Le classi generalmente sono costituite da non più di 25 unità, risulta pertanto necessario formare 12 classi.

16. ADDETTI ALL'USO BLS-D tipo A

A) Corso Formazione 8 ore

Il Decreto 18 marzo 2011 inerente "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 " pubblicato su G.U. 129 del 06/06/2011 recita: "La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari."

L'Università si è dotata di defibrillatori ed ha provveduto alla formazione di 36 esecutori nel 2015 e 7 nel 2016. Risulta necessario formare altre unità di personale per venire incontro alle esigenze dei nuovi plessi.

Il corso prevede una durata minima di **8 ore**.

Si suggerisce però per i nuovi corsi di attivare i corsi che prevedono anche il modulo **Pediatrico di Basic Life Support Defibrillator – durata corso 8 ore**.

Numero dei lavoratori da formare

Il numero di lavoratori da formare si stima in 20 unità

B) Re-Training Formazione 8 ore

Per rinnovare la certificazione e mantenere le abilità e competenze è necessario seguire un corso di re-training entro 24 mesi dalla data di certificazione iniziale.

E' bene precisare che oltre 24 mesi, e comunque dopo 4 anni dalla certificazione iniziale, è necessario ripetere il corso completo.

Il corso di re-training estende la validità del certificato per un ulteriore anno.

Numero dei lavoratori da formare

Il numero di lavoratori da sottoporre a re-training in funzione della scadenza del corso di re-training risulta di:

- 36 unità - 2019;
- 45 unità - 2020;
- 45 unità - 2021.



17. RESPONSABILI CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

I Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle tutte le attività manutentive sono i soggetti, che nell'ambito degli adempimenti previsti dal DM 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto), svolgono attività di localizzazione, caratterizzazione delle strutture edilizie, valutazione del rischio, controllo dei materiali di amianto.

Tipologia e durata della formazione

La durata complessiva della formazione è di 24 ore ed è finalizzata allo sviluppo di competenze per riconoscere i materiali contenenti amianto, nonché alla corretta gestione di lavori di demolizione, manutenzione, rinnovamento e risanamento di installazioni edili od impiantistiche.

Numero dei lavoratori da formare

Le figure dei responsabili amianto sono rinvenibili, per quanto attiene agli edifici e agli impianti centralizzati, nei Capi degli Uffici Tecnici che si occupano, su base territoriale della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto attiene a suppellettili quali elementi di arredo, attrezzature di ricerca o altri elementi mobili, si ritiene che ciascun dipartimento debba nell'ambito del proprio organico individuare un soggetto a cui affidare la responsabilità di cui alle norme citate.

Si assume una consistenza numerica di discenti pari a 25 unità.



ALLEGATO I: PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE

Sommario

1.	RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).....	2
2.	DATORI DI LAVORO	2
3.	DIRIGENTI	3
4.	PREPOSTI.....	5
5.	RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO (RADRL).....	6
6.	LAVORATORI	7
7.	ADDETTI GESTIONE EMERGENZE	10
7.1	Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze	10
7.2	Addetti primo soccorso.....	12
7.3	Addetti evacuazione e assistenza disabili	13
7.4	Esecutori non sanitari delle manovre da compiere in caso di arresto cardiaco (BLS-D tipo A).....	14
8.	RESPONSABILI CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	15

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	1 di 15





1. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Programma formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di **32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

2. DATORI DI LAVORO

Programma formazione

La normativa non prevede un corso specifico per Datori di Lavoro.

Si ritiene tuttavia opportuno proporre almeno specifici seminari di approfondimento a valle di una formazione generale al fine di consentire ai soggetti individuati di acquisire le conoscenze in materia necessarie allo svolgimento dell'incarico.

La formazione generale di base potrebbe essere erogata in modalità E-learning per 4 ore

I seminari, organizzati per classi *omogenee suddivise per ambito umanistico e scientifico* in modo da differenziare le tematiche di interesse, potranno essere organizzati con durata minima pari a due ore e 25 persone per classe.

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	2 di 15





Formazione Generale (4 ore)

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Le classi dovranno essere costituite al massimo da 35 unità.

Seminari (2 ore)

I programmi, differenziati per ambito umanistico e scientifico, saranno predisposti, a valle dei sopralluoghi effettuati dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo e delle relative criticità evidenziate per l'aggiornamento del DVR.

3. DIRIGENTI

Programma formazione

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i cui contenuti minimi, indicati all'interno dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, sono di seguito riportati:

Modulo 1. Giuridico - Normativo

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

Modulo 2. Gestione ed Organizzazione della Sicurezza

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	3 di 15





- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Modulo 3. Individuazione e Valutazione dei Rischi

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria.

Modulo 4. Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

Così come previsto per la formazione dei datori di lavoro anche in questo caso è opportuno creare *classi omogenee suddivise per ambito umanistico e scientifico* in modo da differenziare il percorso formativo specifico.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	4 di 15





modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

La formazione per i dirigenti, secondo quanto previsto al punto 3 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 paragrafo "utilizzo della Modalità di apprendimento e-Learning", potrebbe essere erogata in modalità e-learning o con approccio frontale, in questo caso le classi dovranno essere costituite al massimo da 35 unità.

4. PREPOSTI

Programma formazione

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per il preposto è prevista un modulo aggiuntivo la cui durata minima e i contenuti sono definiti dall'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

In particolare la durata minima è fissata in **8 ore**, mentre i contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19, i seguenti argomenti:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	5 di 15





I test dovranno essere somministrati al di fuori delle ore di formazione previste dalla normativa.

Si ricorda che può essere prevista formazione *e-Learning* per gli aspetti relativi ai punti che vanno da 1 a 5 per una durata di 4 ore

5. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO (RADRL)

Programma formazione

La formazione dei RADRL, così come definiti dall'articolo 2, comma 5, del D.M. 363/98, in riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera e), del D.M. n. 363/98, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione agli obblighi previsti agli artt. 5, 6, 9 e 10 del D. M. 363/98 e ribaditi nell'art. 8 del Regolamento di ateneo DR/2018/2896 del 20/07/2018

I contenuti di tale formazione verranno suddivisi nei quattro moduli di seguito riportati:

Modulo 1. Giuridico - Normativo

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori: DM 363/98 e Regolamento dell'Ateneo Federico II di cui al D.R. n°800/13
- soggetti del sistema di prevenzione universitario- tra compiti e responsabilità: Datori di Lavoro, Dirigenti, RADoR, Preposti e Lavoratori (con particolare riferimento ai lavoratori equiparati); Ripartizione Prevenzione, Protezione e Manutenzione, Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Fisica;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.

Modulo 2. Gestione ed Organizzazione della Sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e alla gestione degli studenti equiparati a lavoratori (con particolare riguardo al personale distaccato);
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08.

Modulo 3. Individuazione e Valutazione dei Rischi

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	6 di 15





- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria.

Modulo 4. Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare studenti, neoassunti, somministrati, stranieri;

La durata minima della formazione specifica per i **RADRL è di 20 ore** comprensiva del corso per lavoratori a rischio elevato (12 ore).

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

6. LAVORATORI

Programma formazione

Il percorso formativo per lavoratori ed equiparati di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

- Contenuti:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione,

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	7 di 15





- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima: 4 ore per tutti i settori.

La formazione generale per i lavoratori, secondo quanto previsto al punto 3 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 paragrafo "*utilizzo della Modalità di apprendimento e-Learning*", potrebbe essere erogata in modalità e-learning o con approccio frontale, in questo caso le classi dovranno essere costituite *al massimo da 35 unità*.

Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

- **Contenuti:**
 - Rischi infortuni,
 - Meccanici generali,
 - Elettrici generali,
 - Macchine,
 - Attrezzature,
 - Cadute dall'alto,
 - Rischi da esplosione,
 - Rischi chimici,
 - Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
 - Etichettatura,
 - Rischi cancerogeni,
 - Rischi biologici,
 - Rischi fisici,
 - Rumore,
 - Vibrazione,
 - Radiazioni,
 - Microclima e illuminazione,
 - Videoterminali,
 - DPI Organizzazione del lavoro,
 - Ambienti di lavoro,

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	8 di 15





- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macro categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007) dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011:

- **4 ore** per i settori della classe di rischio **basso**;
- **8 ore** per i settori della classe di rischio **medio**;
- **12 ore** per i settori della classe di rischio **alto**.

L'Università è riferibile a

- codice Ateco 85.42.00: Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori, che rientra fra i *rischi classificati* come **Medio**;
- codice Ateco 86.10.30: Istituti, cliniche e policlinici universitari, che rientra fra i *rischi classificati* come **Alto**.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata, sempre e comunque, secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore. Pertanto pur appartenendo ad un rischio Medio potrebbe essere necessario erogare, in funzione della mansione specifica svolta dal lavoratore e dei rischi connessi, un corso di formazione specifica della durata di 12 ore.

I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario. Sarà necessario, in considerazione delle varie ed articolate attività svolte all'interno dell'Ateneo, garantire la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	9 di 15





Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specificata", ma non **"l'Addestramento"**, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D. Lgs. n. 81/08, ove previsto.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire, inoltre, in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Addestramento

Per alcune categorie di lavoratori dell'Ateneo dovrà essere previsto anche l'addestramento. La durata dell'addestramento è definita per alcune attività dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, mentre per quelle non normate si può assumere una *durata minima pari a 6 ore*. La consistenza effettiva dei lavoratori o equiparati da addestrare, la tipologia ed i contenuti del percorso addestrativo potranno essere definiti al completamento dell'attività ricognitiva avviata di recente dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

7. ADDETTI GESTIONE EMERGENZE

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e DI 388/03.

7.1 Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

Programma formazione

I contenuti relativi alla formazione degli addetti antincendio sono definiti dal DM 10/3/98 in base al livello di rischio delle attività classificate in

- Basso
- Medio
- Alto

Le attività dell'Università si inquadrano in genere, in considerazione anche dell'affollamento, tra rischio medio ed alto con conseguente impegno formativo teorico-pratico di 8 ore (medio) e di 16 ore (alto). Per il rischio alto è necessario acquisire anche attestazione di idoneità mediante esame presso il corpo nazionale dei VV.F.

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	10 di 15





I programmi dei corsi di formazione sono presenti all'interno dell'Allegato IX del D.M. D.M. 10 marzo 1998 e sono di seguito riportati:

CORSO B: Aggiornamento addetto antincendio in *attività a rischio d'incendio medio* (durata 5 ore)

- L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (2 ore)
 - principi sulla combustione e l'incendio;
 - le sostanze estinguenti;
 - triangolo della combustione;
 - le principali cause di un incendio;
 - rischi alle persone in caso di incendio;
 - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
- PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ore)
 - le principali misure di protezione contro gli incendi;
 - vie di esodo;
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
 - procedure per l'evacuazione;
 - rapporti con i vigili del fuoco;
 - attrezzature ed impianti di estinzione;
 - sistemi di allarme;
 - segnaletica di sicurezza;
 - illuminazione di emergenza.
- ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)
 - presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
 - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
 - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO C: Corso addetto antincendio in *attività a rischio d'incendio alto* (durata 16 ore)

- L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (4 ore)
 - principi della combustione;
 - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
 - prodotti della combustione;
 - i rischi alle persone ed all'ambiente;
 - specifiche misure di prevenzione incendi;
 - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
 - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
 - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
- PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ore)
 - misure di protezione passiva;
 - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
 - attrezzature ed impianti di estinzione;
 - sistemi di allarme;

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	11 di 15





- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza principali misure di protezione antincendio.
- PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore)
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio;
 - procedure da adottare in caso di allarme;
 - modalità di evacuazione;
 - modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
 - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
 - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
- ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore)
 - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
 - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
 - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

7.2 Addetti primo soccorso

Programma formazione

I contenuti relativi alla formazione degli addetti al primo soccorso sono definiti dal DI 388/03 in base alla classificazione dell'azienda. In particolare le aziende possono essere inserite nel:

- Gruppo A
- Gruppo B
- Gruppo C

Le attività dell'Università si inquadrano in genere, in considerazione anche dell'affollamento, nel Gruppo B con conseguente **impegno formativo di 12 ore**.

Per tali corsi è attiva una convezione con il Dipartimento di Sanità Pubblica prot. 2013/0097204.

Il programma come da All. IV del D.M. 388/2003 risulta:

- Prima lezione (4 ore)
 - allertare il sistema di soccorso:
 - cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero di persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
 - comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
 - riconoscere un'emergenza sanitaria:
 - scena dell'infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili);

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	12 di 15





- accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali – polso, pressione, respiro; stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia);
- nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
- tecniche di autoprotezione del personale Addetto al Primo Soccorso.
- attuare gli interventi di Primo Soccorso:
 - sostenimento delle funzioni vitali (posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno);
 - riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; crisi asmatica; dolore acuto stenocardico; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico);
 - conoscere i rischi specifici dell'attività svolta.
- Seconda lezione (4 ore)
 - acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze; traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali);
 - acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne).
- Terza lezione (4 ore)
 - acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici).

7.3 Addetti evacuazione e assistenza disabili

Programma formazione

I programmi per la formazione saranno predisposti, a valle della redazione dei PGE, in accordo con il SPP.

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	13 di 15





7.4 Esecutori non sanitari delle manovre da compiere in caso di arresto cardiaco (BLS-D tipo A)

Programma formazione

Basic Life Support And Defibrillation ovvero, Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione, è un corso il cui obiettivo è aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto cardiaco attraverso la divulgazione della cultura del soccorso e l'insegnamento di poche e semplici manovre che posso fare la differenza tra una morte certa e una speranza di vita.

- ADDESTRAMENTO TEORICO
 - Che cosa è il BLS e la sua importanza
 - Il fattore tempo
 - La catena della sopravvivenza
 - La sicurezza ambientale ed i dispositivi di protezione
 - Cenni di anatomia e fisiologia
 - A – B – C
 - La manovra di Rianimazione Cardio Polmonare
 - La Posizione Laterale di Sicurezza
 - Riconoscimento ed Applicazione delle manovre di disostruzione su paziente adulto
 - Importanza – Precauzione e Uso del Defibrillatore
- ADDESTRAMENTO PRATICO ATTRAVERSO SCENARI DI ADDESTRAMENTO
 - Valutazione Ambientale – Riconoscimento Stato Coscienza e Respiro – Posizione Laterale di sicurezza
 - Manovre di RCP
 - Manovre di RCP con uso del Defibrillatore
 - Manovra a due soccorritori ed uso del Pallone AMBU

Il modulo pediatrico è raccomandato a tutti, tuttavia, diventa una scelta obbligata per coloro che hanno bambini o lavorano in presenza o a contatto con gli stessi. Si tratta di un modulo aggiuntivo da svolgere nella medesima giornata, rappresentando il naturale proseguo di quanto appreso nel modulo adulto. Fermi restando i principi legati al BLS in generale, durante questo modulo verranno contestualizzati i vari concetti ed abilità all'ambito pediatrico. Inoltre, verranno apprese e praticate:

- RCP su Bambino
- RCP su Lattante
- Manovre di disostruzione su Bambino
- Manovre di disostruzione su Lattante

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	14 di 15





8. RESPONSABILI CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Programma formazione

I Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive sono i soggetti, che svolgono attività di localizzazione, caratterizzazione delle strutture edilizie, valutazione del rischio, controllo dei materiali di amianto. La formazione è finalizzata allo sviluppo di competenze per riconoscere i materiali contenenti amianto, nonché alla corretta gestione di lavori di demolizione, manutenzione, rinnovamento e risanamento di installazioni edili od impiantistiche.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

I rischi per la salute

- Tipologie dei materiali contenenti amianto
- Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto
- Le malattie principali connesse all'esposizione alla polvere d'amianto
- Impatto epidemiologico

Normativa e legislazione ambientale

- Legislazione vigente
- Normativa su rimozione, bonifica e smaltimento amianto
- Piani regionali di protezione dall'amianto

Le attività di manutenzione e controllo dei materiali di amianto

- Individuazione dei MCA negli edifici e la loro classificazione
- I DPI necessari nell' approccio con i MCA
- Corretto uso delle attrezzature per operare in quota
- L'accertamento della presenza di amianto: il campionamento dei materiali e dell'aria. . Le metodiche analitiche
- Compilazione delle schede di censimento
- Le attività e le metodologie di bonifica e le misure di prevenzione
- La gestione dei rifiuti contenenti amianto

PROCEDURE OPERATIVE

- Gli obblighi nascenti dalla presenza di MCA nell'edificio e nell'impresa
- Valutazione del rischio amianto in matrice compatta e in matrice friabile
- Valutazione dello stato di degrado dei MCA
- Il programma di controllo e manutenzione
- Controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto.

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato i_rev.4	STAFF	Pinto	15 di 15





ALLEGATO II: PROGRAMMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	3
3. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	4
4. LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI.....	5
5. ADDETTI GESTIONE EMERGENZE	6
5.1 Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.....	6
5.2 Addetti primo soccorso e DAE.....	7
6. RESPONSABILI CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.....	8

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato ii_rev.4	STAFF	Pinto	1 di 8



PIA



Piano triennale di formazione
in materia di salute e sicurezza

Triennio 2019-2021 – ALLEGATO II

Ripartizione
Prevenzione e Protezione

un'iversitàdeglistudidinapolifedericoll

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
allegato al PG/2019/0009100 del 29/01/2019
Firmatari: PINTO Maurizio

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato ii_rev.4	STAFF	Pinto	2 di 8



1. PREMESSA

Il D.lgs. 81/08 art.37 c.7 e c.11, l'accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, l'accordo Stato Regioni del 26 Gennaio 2006 e l'accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 così come il D.M. 388/03 e la Lettera Circolare del Ministero dell'Interno 12653 del 23.02.2011 e la Nota 1014 del 26.01.12 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna indicano i programmi e la durata dei corsi di aggiornamento per alcuni degli attori della sicurezza aziendale.

2. RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Programma formazione

Come specificato nell'accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 l'obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long Learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa.

In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche ed approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici di settore.

L'aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si ipotizza la partecipazione a corsi di aggiornamento che siano tali da implementare le conoscenze degli addetti in merito a rischi fisici (CEM, ROA, LASER...) e rischi da Sostanze pericolose e rischio biologico.

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato ii_rev.4	STAFF	Pinto	3 di 8





3. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

L'art.37 c.11 del D.lgs. 81/08 stabilisce per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i seguenti obblighi:

- aggiornamento annuale quando le Aziende hanno un numero di dipendenti superiore alle 15 unità;
- durata dell'aggiornamento pari a 4 ore per aziende tra 15 e 50 unità e 8 ore per aziende che hanno oltre 50 unità.

Programma formazione

Il programma per il corso di aggiornamento della durata di 8 ore prevede, in accordo con il D. Lgs. 81/08 c. 11, i seguenti argomenti:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.



4. LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI

Programma formazione

L'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 al punto 9 ("aggiornamento"), anche nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 art.37 c.7, definisce la periodicità e la durata degli aggiornamenti per i soggetti aziendali quali lavoratori, dirigenti e preposti.

Nello specifico avremo:

- Lavoratori: aggiornamento quinquennale – durata minima 6 ore
- Dirigenti: aggiornamento quinquennale – durata minima 6 ore
- Preposti: aggiornamento quinquennale – durata minima 6 ore

In merito *ai programmi* avremo che per i **lavoratori** non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Mentre per i **dirigenti e i preposti** si definisce, in modo generico, che l'aggiornamento dovrà essere effettuato *in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro*.

Nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale possono essere effettuate, mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo.

Si precisa che, per i corsi in questione è possibile l'utilizzo della modalità di apprendimento *e-learning*.





5. ADDETTI GESTIONE EMERGENZE

5.1 Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

Programma formazione

Dalla Lettera Circolare del Ministero dell'Interno 12653 del 23.02.2011 e dalla Nota 1014 del 26.01.12 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna si possono desumere i programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

I programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento sono commisurati al livello di rischio per il quale il personale è stato formato.

In particolare, avremo ai sensi della *Lettera Circolare del Ministero dell'Interno 12653 del 23.02.2011*:

CORSO B: Aggiornamento addetto antincendio in *attività a rischio d'incendio medio (durata 5 ore)*

- L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
 - principi della combustione;
 - prodotti della combustione;
 - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
 - effetti dell'incendio sull'uomo;
 - divieti e limitazioni di esercizio;
 - misure comportamentali.
- PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO (1 ora)
 - principali misure di protezione antincendio;
 - evacuazione in caso di incendio;
 - chiamata dei soccorsi.
- ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)
 - presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
 - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

CORSO C: Aggiornamento addetto antincendio in *attività a rischio d'incendio elevato (durata 8 ore)*

- L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ore)
 - principi sulla combustione e l'incendio;
 - le sostanze estinguenti;
 - triangolo della combustione;
 - le principali cause di un incendio;
 - rischi alle persone in caso di incendio;
 - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
- PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO (3 ore)
 - le principali misure di protezione contro gli incendi;
 - vie di esodo;
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;

Data redazione	Nome file_emissione	Redatta da	Approvata da	Pagina
20/01/2019	pia.for.allegato ii_rev.4	STAFF	Pinto	6 di 8





- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i Vigili del Fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
- ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)
 - presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
 - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
 - esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì ed idranti.

La periodicità, in attesa di un nuovo specifico D.M., è stata stabilita dalla *Nota 1014 del 26.01.12* della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna in tre anni.

5.2 Addetti primo soccorso e DAE

Programma formazione

Dal D.M. 388/2003 si possono desumere i programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso.

Secondo quanto previsto al c.5 dell'art.5 del D.M. 388/2003 "la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene *alla capacità di intervento pratico*".

I programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento sono commisurati al Gruppo a cui appartiene l'Azienda. Nel nostro caso le attività dell'Università si inquadrano in genere, in considerazione anche dell'affollamento, nel Gruppo B con conseguente **impegno formativo di 4 ore**.

Il programma di 4 ore risulta strutturato al fine di riprendere le capacità di intervento pratico pertanto:

- acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici).



6. RESPONSABILI CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino contenuti specifici sul rischio amianto e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento (3 ore).

Le 6 ore di aggiornamento quinquennale sono integrative dell'aggiornamento obbligatorio previsto per altre figure dal D.lgs. 81/08.